

# Ufficio Studi Notiziario

Cassa di Risparmio  
delle Province Lombarde

Direzione Centrale  
Servizio Studi e Pianificazione

Anno LIII - n. 3  
Milano, Maggio-Giugno 1990

1990  
3

Maggio - Giugno

 GRUPPO CARIPLLO

# I COEFFICIENTI PATRIMONIALI BANCARI

di Francesco Caputo Nassetti\*

---

*Excerpt - The Interministerial Committee for Credit and Savings (Cicr), instituted guidelines for the introduction of minimum mandatory capital ratios for granting bank credit lines in its deliberation of December 23, 1986. Said ratios vary according to the type of risk. The Committee delegated the Bank of Italy (as per the distribution of provisional acts between the two bodies foreseen by Art. 32 of the Banking Act) to draft the implementation details of its deliberation.*

---

## 1) Introduzione

“Il patrimonio rappresenta il parametro fondamentale al quale le Autorità di vigilanza fanno riferimento nella valutazione delle situazioni delle aziende di credito e nella regolamentazione della loro attività. Esprime infatti la capacità di assorbire eventuali perdite ed è quindi presidio della stabilità del sistema”. (Circolare Banca d'Italia del 9 aprile 1987).

A questo fine, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr), con la delibera datata 23 dicembre 1986, ha statuito i principi fondamentali riguardo all'introduzione di coefficienti patrimoniali minimi obbligatori di carattere generale cui correlare la concessione di fidi da parte delle banche, tenendo conto delle varie tipologie di rischio ed ha (delegando alla Banca d'Italia secondo lo schema di “distribuzione” normativa tra i due organi previsto

dall'art. 32 della Legge bancaria) il compito di definire la normativa di dettaglio sull'argomento.

L'Autorità di vigilanza, con la circolare del 9 aprile 1987, ha definito e introdotto operativamente, con decorrenza dal 30 giugno 1987, i principi generali indicati nella delibera Cicr.

Nello stesso momento storico, a dimostrazione della centralità della tematica in argomento nei diversi sistemi bancari, la Banca d'Inghilterra e le Federal Banking Supervisory Authorities (cioè Federal Reserve Board, Federal Deposit Insurance Corporation e Comptroller of the Currency: le Autorità di vigilanza sul sistema bancario americano) hanno firmato un accordo in base al quale è stata concordata una possibile proposta di armonizzazione per la determinazione del capitale minimo delle banche.

Questo accordo ha, però, incontrato la resistenza delle maggiori banche operanti sui mercati statunitensi e britannici (principalmente inglesi, americane e giapponesi) che si ritenevano in una posizione di *inferioritas* (perché troppo controllate) rispetto alle istituzioni bancarie operanti in altri paesi e, qualora fosse entrato in vigore, avrebbe potuto portare ad una loro “emigrazione” verso ordinamenti con forme di controllo meno penetranti.

Si rese evidente allora che il superamento delle diversità tra le normative di controllo dei vari sistemi poteva ottenersi esclusivamente

---

\* Per gentile concessione dell'autore.

attraverso la creazione di regole cogenti per un ambito il più vasto possibile di ordinamenti.

Ciò ha portato le Autorità centrali di vigilanza del Gruppo dei 10 ad incaricare il Comitato sui regolamenti bancari e sulle pratiche di controllo, operante sotto l'egida della Banca per i regolamenti internazionali e i cui consiglieri sono gli stessi governatori delle Banche centrali del Gruppo dei 10 (e quello del Lussemburgo), di redigere una proposta di armonizzazione delle regole patrimoniali che le istituzioni bancarie devono osservare nello svolgimento delle loro attività.

I risultati di questa riflessione a livello internazionale sono stati gli accordi di Basilea firmati nel 1987 che, ricalcando in parte l'accordo Usa-Inghilterra, hanno, però, un ambito di applicazione internazionale prescrivendo una regolamentazione omogenea sull'argomento per le banche dei maggiori paesi industrializzati.

Infatti, il documento consultivo proposto dal Comitato in data 10 dicembre 1987 è stato accettato e sottoscritto dai governatori come fondamento comune per l'opera di standardizzazione delle regole di base del sistema bancario internazionale.

Detto documento contiene una complessa regolamentazione a) sulla composizione del capitale, b) sulla ponderazione dei rischi e c) sul livello minimo di capitale delle banche.

Il 15 luglio 1988 il Comitato ha pubblicato un documento di revisione contenente i risultati delle riflessioni e dei cambiamenti suggeriti e resi necessari dal fatto che la normativa sarebbe applicabile a realtà ordinamentali profondamente diverse.

Il testo così ottenuto costituisce l'attuale base di riferimento per gli Organi di vigilanza dei paesi del Gruppo dei 10 (né bisogna tralasciare la attività di *moral suasion* che il Comitato sta svolgendo nei confronti delle Autorità di vigilanza dei paesi "extra-gruppo" al fine di incoraggiare e promuovere l'introduzione di regole standard anche per le banche internazionali da queste controllate).

La necessità di porre regole comuni su questa importante problematica è stata sentita anche a livello comunitario. In quest'ottica, infatti, il Consiglio della Cee ha emanato il 17 aprile 1989 la direttiva n. 299 sui fondi propri ai fini del calcolo del patrimonio. Inoltre, una

seconda direttiva, volta a regolare i coefficienti di solvibilità, è stata emanata il 18 dicembre 1989 (n. 647).

Essendo l'ambito di applicazione dei due atti normativi diverso, sono venute a costituirsi delle aree di sovrapposizione applicativa tra le regolamentazioni comunitarie ed extracomunitarie. Gli accordi di Basilea, infatti, sottoscritti dai governatori dei paesi del Gruppo dei 10 (in realtà 11: Usa, Giappone, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Canada, Olanda, Belgio, Svizzera, Svezia) e dal Lussemburgo, sono indirizzati alle banche che svolgono una "attività internazionale". Le direttive Cee sono, invece, finalizzate a rendere uniforme la regolamentazione sull'argomento in ambito comunitario. Pertanto, i paesi facenti parte sia della Cee che del G-10 dovranno coordinare le due fonti regolamentari mentre, Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda e Danimarca dovranno obbligatoriamente applicare soltanto le direttive, essendo l'applicabilità degli accordi di Basilea per questi paesi su base volontaria.

Inoltre, una ulteriore differenza è legata al fatto che le direttive sono indirizzate anche alle banche che operano in ambito esclusivamente domestico mentre, come abbiamo visto, presupposto per l'applicazione delle regole contenute nell'accordo di Basilea è l'attività internazionale delle banche.

Il risultato finale di questa standardizzazione normativa sarà, da un punto di vista generale, l'omogeneizzazione delle regolamentazioni sui sistemi bancari mentre, in un'ottica più particolare, la conseguenza sulla solidità patrimoniale degli istituti bancari sarà nel senso di un loro rafforzamento, poiché diverranno "epitelialmente" sensibili al grado di rischio dei singoli strumenti finanziari e delle attività di bilancio.

Per concludere questa breve introduzione si vuole sottolineare l'importanza della fase che il sistema bancario internazionale sta vivendo; di fronte alla sua rapida evoluzione degli ultimi anni (basti pensare a fenomeni quali i cambiamenti tecnologici e i nuovi spazi finanziari aperti alle banche), anche l'apparato di regolamentazione e controllo deve cambiare ed adattarsi alle nuove realtà, perché l'esigenza di stabilità, principio ispiratore della legislazione bancaria di ogni ordinamento, essendo

valore socialmente fondamentale ed irrinunciabile deve essere perseguito anche, e oramai soprattutto, a livello internazionale.

## 2) Delibera Cicr del 23 dicembre del 1986

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'organo governativo al quale spetta "l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria", ha statuito, con la delibera del 23 dicembre 1986, che, a seguito delle considerazioni contenute nella Relazione del Governatore sulla necessità di "prevedere coefficienti patrimoniali minimi obbligatori di carattere generale cui correlare la concessione di fidi da parte delle aziende di credito", la Banca d'Italia avrebbe fissato "due rapporti ai quali le aziende di credito dovranno commisurare il complesso dei propri fidi e che appaiono idonei ad esprimere il livello minimo di patrimonio in relazione, rispettivamente, alla rischiosità ed alle dimensioni operative delle aziende".

Questo atto si inserisce in un più ampio disegno di stabilizzazione del sistema creditizio, perseguito dal Comitato attraverso misure volte a promuovere e favorire il rafforzamento patrimoniale degli organismi bancari. Bisogna chiarire che non si sta assistendo, come pure potrebbe apparire, ad un accentuato "interventismo" dell'Autorità centrale sul sistema bancario. Infatti, queste misure tendono a configurarsi come controlli prudenziali (e cioè in una attività di controllo che si esplica attraverso l'indicazione di valori, "prudenziali" appunto, che devono essere rispettati e non con interventi diretti della Autorità di vigilanza) e, quindi, non pregiudicano l'autonomia imprenditoriale degli enti creditizi.

I coefficienti individuati dalla delibera del 23 dicembre 1986 sono due: il primo indica il "rapporto tra il patrimonio ed il complesso dei fidi per cassa utilizzati e di firma, opportunamente ponderati per categorie di operazioni in relazione alla loro rischiosità", il secondo, invece, deve indicare un "rapporto tra il patrimonio ed il complesso dei fidi per cassa erogati dalle dipendenze operanti in Italia".

La delibera indica inoltre che l'Autorità di vigilanza, con l'emanazione di apposite istruzioni, deve determinare "l'entità e la composizione dei rapporti patrimoniali obbligatori" e "i tempi di attuazione" delle nuove regole.

## 3) Circolare della Banca d'Italia del 9 aprile 1987 sui coefficienti patrimoniali minimi obbligatori

In adempimento all'indicazione governativa contenuta nella delibera del Cicr, la Banca d'Italia con la circolare del 9 aprile 1987 ha definito i coefficienti in termini più specifici.

a) *Coefficiente di solvibilità*: il coefficiente si riferisce alla rischiosità dell'attivo e costituisce un indicatore di solvibilità intesa come possibilità di fronteggiare le passività con i valori realizzabili dell'attivo.

Le aziende di credito ex art. 5 Legge bancaria (istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale; banche ed aziende di credito in generale; filiali di aziende di credito straniere nella Repubblica; casse di risparmio; monti di credito su pegno e casse rurali ed artigiane) devono contenere il complesso dei crediti per cassa e per firma facenti capo alle filiali italiane ed estere, ponderati in relazione alla loro presunta rischiosità, entro un ammontare non superiore a 12,5 volte il patrimonio dell'azienda (così come definito dal mod. 126 vig.).

L'Autorità di vigilanza ha introdotto cinque classi di rischio creditizio con riferimento alla solvibilità della controparte:

- |   |       |
|---|-------|
| 1) rischi a breve verso altre banche  | 12,5% |
| 2) titoli emessi da enti del settore pubblico, da organismi internazionali, rischi a lungo termine verso banche, crediti di firma ordinati da enti del settore pubblico o da altri soggetti se connessi ad operazioni commerciali | 25%   |
| 3) crediti per cassa verso il settore pubblico  | 50%   |
| 4) crediti per cassa verso altri soggetti, crediti di firma connessi ad operazioni finanziarie  | 100%  |
| 5) crediti in sofferenza  | 200%  |

b) *Coefficiente patrimoniale collegato alle dimensioni aziendali*: è un rapporto che risponde alla esigenza di fissare un legame tra crescita delle dimensioni operative ed evoluzione dei mezzi patrimoniali, cioè pone un limite alle possibilità operative degli organismi bancari correlandole al loro patrimonio.

Le aziende di credito, infatti, devono contenere il complesso dei crediti per cassa erogati dalle sole dipendenze operanti in Italia entro un ammontare non superiore a 22,5 volte il patrimonio delle aziende stesse (così come definito dal mod. 126 vig.) al netto delle partecipazioni in aziende di credito italiane.

L'applicabilità dei coefficienti alle aziende di credito subisce due rilevanti eccezioni: da un lato le filiali italiane di banche estere sono esentate dal rispetto del coefficiente di solvibilità nel caso in cui la loro attività sia già assoggettata, negli ordinamenti di riferimento per la casa madre, a coefficienti di rischio assimilabili a quelli prescritti nel nostro ordinamento (dovranno, invece, rispettare il coefficiente di dimensione poiché questo ha come scopo l'assicurare l'esistenza di un capitale adeguato per le attività svolte sul territorio nazionale).

D'altro lato, gli istituti centrali di categoria (Iccri-Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Istituto centrale delle banche popolari italiane, Istituto centrale banche e banchieri e Istituto di credito delle casse rurali e artigiane), regolarmente tenuti ad osservare il coefficiente di solvibilità, sono esentati dal rispetto del coefficiente di dimensione, proprio in virtù della funzione di cooperazione interaziendale svolta da questi istituti, caratterizzata dalle notevoli dimensioni dei rapporti interbancari con le aziende di credito partecipanti (tra le funzioni degli istituti centrali, ad esempio, vi è quella di equilibrare le eccedenze e le carenze di liquidità degli organismi creditizi associati).

La circolare della Banca d'Italia indica gli obblighi informativi che devono essere adempiuti dalle aziende di credito, evidenziando la loro situazione patrimoniale in modelli (134 vig. e 135 vig.) da trasmettere a cadenza trimestrale all'Autorità di vigilanza.

La prima segnalazione è avvenuta il 30 giugno 1987 e per le aziende di credito che hanno presentato anche uno solo dei rapporti patrimoniali non in linea con i valori minimi stabiliti si è creato l'obbligo di presentare alla Banca d'Italia un dettagliato piano di rientro indicante le concrete misure attraverso le quali si intende ricondurre alla normalità la situazione patrimoniale dell'azienda. L'Autorità di vigilanza ha statuito che il riallineamento delle

situazioni patrimoniali delle aziende di credito con i valori stabiliti deve avvenire al massimo entro il 30 giugno 1991.

#### 4) Accordo Usa-Inghilterra

È l'accordo firmato l'8 gennaio del 1987 tra la Federal Banking Supervisory Authorities e la Bank of England contenente una proposta per la standardizzazione delle regolamentazioni dei due paesi sull'adeguatezza del capitale di base degli organismi bancari.

Nonostante il contenuto della proposta abbia trovato la sua definitiva collocazione negli accordi di Basilea, e quindi da un punto di vista pratico può (e deve...) essere considerato superato, è necessario metterne in rilievo l'importanza storica.

L'iter logico del documento del gennaio 1987 ha il suo inizio da una proposta del Federal Reserve Board statunitense del 1986, che ha chiaramente individuato per la prima volta la necessità di correlare l'adeguatezza patrimoniale di una banca non solo alla dimensione quantitativa dei suoi rischi, ma altresì alla natura (sia soggettiva che oggettiva) di questi ultimi (in sostanza, si è voluto dire che prestare 100 dollari al governo statunitense e la stessa somma ad un imprenditore privato non può essere ai fini dell'individuazione del capitale di copertura la stessa cosa).

Questa prima proposta è stata seguita dall'accordo in questione; esso costituisce il primo momento ufficiale di riflessione internazionale sull'argomento e l'influenza delle due autorità che l'hanno sottoscritto ha, indubbiamente, portato ad accelerare il necessario processo di standardizzazione delle regolamentazioni sul sistema bancario internazionale poi sfociato negli accordi di Basilea.

Si vuole inoltre mettere in risalto che questo accordo ha introdotto concetti che vedremo sviluppati in seguito come: *credit conversion factor*, *risk asset ratio* e *primary capital*, e, soprattutto, il suo contenuto ha avuto notevole influenza sia sui principi ispiratori generali che sulle vere e proprie statuizioni concrete dell'accordo di Basilea.

#### 5) Accordi di Basilea

Non è necessario soffermarci sul documento consultivo che il Comitato Cooke (dal nome del suo presidente) ha reso pubblico il 10

dicembre 1987 in quanto, come abbiamo detto nell'introduzione, in data 15 luglio 1988, ne è stata pubblicata una versione aggiornata contenente diverse modifiche scaturite in sede di colloqui e consultazioni internazionali.

#### **6) Comitato sui regolamenti bancari e sulle pratiche di controllo (International convergence of capital measurement and capital standards del 15 luglio 1988)**

Il documento *International convergence of capital measurement and capital standards* del 15 luglio 1988 richiede uno studio approfondito.

In primo luogo bisogna ricordare che l'ambito applicativo del documento si esplica nei confronti delle sole banche che esercitano attività internazionale.

La filosofia ispiratrice del documento, per utilizzare una espressione inglese entrata nell'uso dottrinale, è quella di creare un *level playing field*, cioè un campo di gioco piano, senza avvallamenti né sporgenze, che sia base comune e necessaria per tutti i soggetti esercitanti attività creditizia.

L'individuazione di un livello standard di capitale che la banca deve detenere a fronte dei rischi connessi alla sua attività si inserisce proprio in questa ottica "paritaria". Gli impieghi effettuati da ogni organismo creditizio non vengono però considerati allo stesso modo con riferimento al capitale a fronte, ma la operazione di "ponderazione" serve giust'appunto a differenziarli qualitativamente. Conseguentemente verranno anche modificate le necessità di detenzione di capitale delle banche, che, ad esempio, pur avendo lo stesso ammontare di impieghi a fronte dello stesso capitale, hanno operato delle scelte di investimento più conservatrici o, viceversa, più aggressive.

Esula, però, dall'analisi che in questa sede ci proponiamo lo studio dettagliato del documento. Ci limiteremo, infatti, ad una descrizione della struttura normativa proposta consigliando, però, allo stesso tempo una attenta lettura dell'allegato e dei relativi *annexes*.

Il contenuto dell'accordo è strutturato in quattro parti:

- 1) definizione di capitale;
- 2) coefficienti di rischiosità (*credit risk equivalent* o *risk asset ratio*);

- 3) coefficiente patrimoniale standard (*standard ratio capital to weighted risk assets*);
- 4) norme transitorie.

Al documento sono poi allegati quattro testi di notevole importanza:

- 1) definizione del capitale;
- 2) coefficienti di rischiosità degli elementi *on-balance sheet*;
- 3) fattori di conversione degli elementi *off-balance sheet* (*credit conversion factors*);
- 4) norme transitorie.

#### *1) Definizione di capitale*

Gli elementi costitutivi il capitale di una azienda di credito sono:

- a) il capitale di base (*core capital*);
- b) il capitale supplementare (*supplementary capital*).

Il primo comprende esclusivamente il capitale sociale (cioè le azioni ordinarie interamente sottoscritte e il *non cumulative preferred stock*) e le riserve ufficiali costituite con utili dopo le tasse.

Il secondo comprende:

- a) le riserve occulte riconosciute dall'Autorità di vigilanza;
- b) le riserve da rivalutazioni ex lege;
- c) i fondi accantonamento a fronte rischi futuri;
- d) gli strumenti atipici (p.e. *perpetuals*);
- e) il debito subordinato con scadenza non inferiore a 5 anni (nella misura massima del 50% del *supplementary capital*).

Il totale del capitale supplementare non può essere maggiore del capitale di base.

Determinato, secondo questi criteri, il capitale dell'azienda di credito, si deve dedurre dal capitale di base l'ammontare iscritto a bilancio sotto la voce avviamento (*goodwill*).

Il Comitato, inoltre, si è espresso, in via di principio, favorevole alla non-deducibilità dal capitale dell'azienda di credito di eventuali partecipazioni da essa detenute nel capitale di altre banche. Questo indirizzo, decisamente innovativo, è stato motivato dalla considerazione, espressa nel documento, che, abolendo l'obbligo di deducibilità, si sarebbe favorito il naturale evolversi degli assetti proprietari del sistema bancario internazionale.

È importante, però, notare che si tratta di una indicazione che fa leva esclusivamente

sull'autorità del Comitato, poiché, questo stesso, considerando le discordanti posizioni tenute dalle Autorità di vigilanza dei diversi paesi sull'argomento (alcune, temendo che il sistema bancario possa essere reso meno stabile da fenomeni di partecipazione incrociata, sono favorevoli alla deducibilità dal capitale delle partecipazioni bancarie detenute), ha attribuito alle singole Autorità centrali la capacità di applicare a queste partecipazioni un diverso trattamento.

Il Comitato, invece, si è mostrato unanime nello stabilire che, al momento in cui venga adottata la soluzione della non deducibilità, le partecipazioni di aziende di credito nel capitale di altri organismi bancari verranno ponderate, ai fini del *risk asset ratio*, al 100 per cento.

## 2) Coefficienti di rischiosità

Il Comitato ha preso in considerazione principalmente due tipi di rischi a cui le banche sono esposte: il rischio di credito ed il rischio paese. Esistono altri tipi di rischio (il rischio sui tassi di interesse, il rischio sui tassi di cambio, il rischio di mercato, il rischio sugli investimenti e il rischio della concentrazione) per i quali per il momento non è stata tentata alcuna forma di standardizzazione.

Sono state create cinque categorie di rischio, il cui coefficiente di ponderazione è contenuto tra i valori 0 e 100 per cento.

- ▶ 0:
  - contante;
  - crediti nei confronti di governi centrali e banche centrali nella loro valuta nazionale;
  - altri crediti nei confronti di governi centrali e banche centrali dell'area Ocse;
  - crediti garantiti da contante, da titoli emessi dai governi centrali dei paesi Ocse o garantiti direttamente da questi governi centrali.
- ▶ 0, 10%, 20% o 50%:  
(a discrezione dell'Autorità di vigilanza)
  - crediti verso enti del settore pubblico interno (con esclusione del governo centrale) e prestiti garantiti da questi organismi.
- ▶ 20%:
  - crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo (Ibrd - International Bank

for Reconstruction and Development; Asdb - Asian Development Bank; Afdb - African Development Bank; Eib - European Investment Bank) e crediti garantiti da queste banche, o direttamente, o tramite titoli da esse emessi;

- crediti nei confronti di banche con sede nell'Ocse e prestiti da loro garantiti;
  - crediti nei confronti di banche con sede al di fuori dell'Ocse e prestiti da loro garantiti con maturità fino a un anno;
  - crediti nei confronti di enti pubblici dei paesi Ocse di nazionalità diversa rispetto a quella dell'ente creditore, e prestiti garantiti da questi enti;
  - crediti all'ingrosso.
- ▶ 50%:
    - prestiti garantiti da mutuo su un immobile abitato o che verrà abitato dal debitore.
  - ▶ 100%:
    - crediti nei confronti del settore privato;
    - crediti nei confronti di banche con sede extra area Ocse;
    - crediti nei confronti di governi centrali extra area Ocse;
    - crediti nei confronti di società commerciali di proprietà pubblica;
    - immobilizzazioni;
    - investimenti immobiliari;
    - strumenti finanziari emessi da altre banche (a meno che non vengano dedotti dal capitale);
    - altre attività.

Ogni attività in bilancio viene moltiplicata per un coefficiente di rischiosità. Il risultato consiste nel valore che ad essa viene attribuito ai fini del calcolo del capitale minimo necessario.

Ad esempio, un prestito, di lire 1.000.000.000 (un miliardo) concesso da una banca italiana ad un ente pubblico francese, "vale", ai fini del calcolo della adeguatezza patrimoniale, lire 200.000.000 (duecento milioni) in quanto viene applicato il coefficiente del 20%. A fronte dell'importo di lire 200.000.000 (duecento milioni) la banca dovrà avere il minimo di capitale richiesto e cioè lire 16.000.000 (sedici milioni), poiché, come vedremo in seguito, il minimo capitale necessario è pari all'8% delle attività ponderate.

Considerate le dimensioni e l'importanza di particolari operazioni finanziarie effettuate

dalle banche si è logicamente posta anche la necessità di allargare il novero delle attività da considerare a fronte dei rischi.

Così, gli elementi del bilancio che figurano nei conti d'ordine, c.d. *off-balance sheet*, vengono trasformati, in base ad un fattore di conversione, in rischi *on-balance sheet*.

L'importo nominale viene moltiplicato per un fattore e l'importo che ne risulta deve essere ponderato in base alla natura della controparte (utilizzando il coefficiente di rischio).

I fattori di conversione sono i seguenti:

- sostituti del credito diretto (lettere di credito, accettazioni) 100%
- *performance bonds, bid bonds, stand-by letter of credit* 50%
- impegni a breve "autoliquidantesi" collegati a operazioni commerciali (crediti documentari garantiti dalle spedizioni sottostanti) 20%
- accordi di vendita e riacquisto e vendita con opzione di riacquisto (*repos*) 100%
- contratti a termine 100%
- *note issuance facilities, revolving underwriting facilities* 50%
- altri impegni originariamente superiori ad un anno (linee di credito e *stand-by facilities*) 50%
- altri impegni analoghi con maturità fino ad un anno 0

Particolare attenzione è stata dedicata al mercato dei cambi e alle voci relative ai tassi di interesse, in quanto le banche non sono esposte al rischio di credito per l'intero ammontare nominale dei loro contratti (essendosi scambiate i capitali all'inizio della transazione), ma esclusivamente a quello relativo al costo potenziale di sostituire il flusso di cassa in caso di inadempimento della controparte (costo di sostituzione).

Per la valutazione di questo rischio marginale vi sono due modelli: *current exposure method* e *original exposure method*.

Il primo valuta il rischio tenendo in considerazione a) il costo corrente di sostituzione valutando i contratti ai prezzi di mercato, riflettendo in tal modo l'esposizione corrente senza procedere ad una stima e vi aggiunge b) un fattore per indicare l'esposizione potenziale

futura durante lo svolgersi della restante porzione temporale del contratto.

Questo fattore di rischio potenziale è stato quantificato come segue:

SCADENZA	RISCHIO INTERESSE	RISCHIO CAMBIO
Meno di un anno	0	1%
Un anno ed oltre	0,5%	5%

Il secondo metodo, invece, non tiene conto del valore di mercato del contratto e del suo costo di sostituzione, ma l'importo di credito equivalente viene calcolato in base alla esposizione potenziale iniziale utilizzando i seguenti fattori di conversione:

SCADENZA	RISCHIO INTERESSE	RISCHIO CAMBIO
Meno di un anno	0,5%	2%
Fino a due anni meno un giorno	1%	5%
Per ogni anno in più	1%	3%

I valori di conversione utilizzati in ambedue i metodi di valutazione sono strettamente collegati alla situazione dei tassi di interesse e del mercato dei cambi e, di conseguenza, suscettibili di modificazioni ed aggiornamento.

### 3) Coefficiente patrimoniale standard

Il Comitato ha stabilito che la quota minima di capitale a fronte delle attività ponderate debba essere pari all'8% di queste ultime.

La componente di debito subordinato del capitale supplementare non potrà essere superiore al 50% del capitale primario.

Il Comitato è impegnato a trovare un accordo sulla definizione e sulla natura delle riserve generali per perdite entro il 1990. Nel caso in cui tale accordo non venisse raggiunto, tali riserve potranno essere considerate parte del capitale supplementare solo fino ad un ammontare pari all'1,25% delle attività ponderate.

#### 4) Norme transitorie

Le norme transitorie sono state dettate da un lato per assicurare che le aziende di credito effettivamente operino verso la riconduzione di eventuali loro valori patrimoniali fuori misura verso i dati standard prestabiliti e dall'altro per permettere che eventuali regolamentazioni contabili e di controllo in vigore nei paesi vergano adeguate al "nuovo corso".

Il periodo di transizione va dalla data di produzione del documento fino al 1992, data alla quale le banche "internazionali" dovranno avere adempiuto in toto alle loro obbligazioni patrimoniali. Inoltre, è stata prevista l'introduzione di valori standard intermedi ai quali gli istituti bancari dovranno adeguarsi alla fine del 1990.

Anche se per il primo periodo di vigenza dell'accordo le banche non sono sottoposte all'obbligo di un capitale minimo a fronte delle attività ponderate, il Comitato "consiglia" che questo sia almeno al 5 per cento.

La proporzione di *supplementary capital* presente nel capitale di base potrà equivalere fino al 1990 al 25% di quest'ultimo per poi ridursi al 10% sino alla fine del periodo di transizione.

Inoltre il capitale supplementare potrà essere costituito in qualunque proporzione da debito subordinato (mentre, come sappiamo, il modello definitivo prescrive che, al massimo, la quantità di debito subordinato equivalga al 50% del capitale primario); e il *goodwill* potrà concorrere a costituire *primary capital*.

Per la fine del 1990, in ottemperanza ai criteri standard intermedi fissati dal Comitato, la quota di capitale a fronte delle attività ponderate dovrà essere del 7,25%, del quale almeno metà costituito da capitale primario (bisogna ricordare che fino al 1992 il capitale primario potrà essere costituito in misura equivalente al suo 10% da capitale supplementare, mentre dopo quella data non vi potrà essere commistione tra i due capitali).

Alla fine del 1992 si conclude il periodo di transizione.

La esecuzione concreta delle linee di azione indicate dal Comitato e il controllo sul rispetto da parte degli organismi bancari del programma di rientro che abbiamo esaminato sono devolute alle Autorità di vigilanza dei singoli paesi.

Le Autorità centrali introdurranno operativamente le indicazioni del Comitato adattandole ai sistemi amministrativi e legislativi dei propri paesi, mantenendo la possibilità, nel regolamentare le situazioni concrete alle quali si troveranno di fronte, di differenziarsi, sia nel senso di una maggiore severità che nel senso opposto, dalle regole poste a livello sovranazionale.

#### 7) Bank of England - Implementation of the Basle convergence agreement in the United Kingdom

Come abbiamo visto le Autorità di vigilanza di ogni paese mantengono un ambito di discrezionalità nell'applicare le regole dell'accordo di Basilea. È utile, a questo punto, riflettere sulle modalità con le quali questa facoltà è stata effettivamente esercitata; in questo senso il caso del Regno Unito presenta degli aspetti interessanti.

La Banca d'Inghilterra con un documento dell'ottobre del 1988 ha indicato quale sarebbe stato l'itinerario da lei seguito nell'allineare il sistema bancario inglese ai valori standard indicati dal Comitato di Basilea.

Si tratta del primo intervento in questo senso emerso da un organo di vigilanza e, sia per questo fatto che per la autorità culturale della Banca centrale inglese, avrà sicuramente notevole influenza sulle posizioni sulle quali si allineeranno le altre banche centrali.

La posizione definitiva della Banca d'Inghilterra sulle modalità applicative delle regole sovranazionali, maturata attraverso le consultazioni con la British Banker Association, può essere schematizzata come segue:

- a) le norme si applicano alle *institutions licensed under the bankin act*;
- b) le norme si applicano dalla fine del 1989;
- c) dal punto di vista del *capital ratio*:
  - il capitale primario è stato individuato in linea con gli accordi di Basilea;
  - fino al 1992 le riserve generali per perdite potranno far parte del capitale supplementare nella misura dell'1,5% delle attività ponderate. Dopo tale data la percentuale si ridurrà allo standard 1,25 per cento;
  - le detenzioni di strumenti di capitale di banche o *building societies* e gli investimenti in società collegate o controllate

non consolidate devono essere dedotte dal capitale;

- l'avviamento ed altri valori intangibili vengono dedotti dal capitale;
- i profitti dell'anno in corso fanno parte del capitale primario se pubblicati, del capitale secondario se non pubblicati. Le eventuali perdite vanno dedotte dal capitale primario;

d) dal punto di vista del *risk asset ratio*:

- i titoli governativi, in linea con l'accordo tra Autorità di vigilanza britanniche e statunitensi di cui al Cap. 4, devono essere ponderati al 10% se hanno una durata inferiore ad un anno, al 20% se hanno durata superiore;
- i prestiti alle *discount houses*, ai *market makers* in titoli di Stato inglesi, alle istituzioni con una relazione di *dealing* con la Banca d'Inghilterra e i prestiti garantiti da titoli di Stato inglesi vanno ponderati al 10 per cento;
- i prestiti ad enti del settore pubblico (*local authorities*) vanno ponderati al 20 per cento;
- i crediti nei confronti delle *building societies* vengono ponderati al 20 per cento;
- i prestiti garantiti da ipoteca ed i titoli garantiti da ipoteca sono ponderati al 50 per cento;

e) per calcolare le possibili perdite future nei contratti con *interest rate risk* e *foreign exchange risk* le Autorità inglesi hanno adottato il *current exposure method* (cioè, come visto, il valore dei contratti calcolato ai prezzi di mercato più l'addizione di un fattore per la valutazione del rischio potenziale futuro).

Da questa breve schematizzazione risulta evidente quale sia la posizione della Banca d'Inghilterra. L'impressione è che l'Autorità centrale inglese sia propensa, da un lato per la importanza della piazza finanziaria londinese nel *banking* mondiale, dall'altro per la consapevolezza della *moral suasion* da essa esercitata sulle altre autorità di vigilanza, ad una entrata in vigore "di fatto" delle regole dell'accordo di Basilea nei suoi termini definitivi anche prima della data prestabilita del 1992 e anche nei confronti delle banche che svolgono soltanto una attività domestica e non internazionale.

Come nota di cronaca si deve anche aggiungere che gli ultimi dati sul sistema finanziario inglese (dall'*Annual report* della Banca d'Inghilterra sull'industria bancaria inglese del giugno 1989) rivelano che il *risk asset ratio* medio delle maggiori banche equivale al 10,1% e una dichiarazione della Banca d'Inghilterra evidenzia che la maggior parte degli istituti bancari inglesi ha già raggiunto i livelli indicati dall'accordo di Basilea.

## 8) Comunità economica europea - Direttiva n. 299 del 17 aprile 1989

La necessità di non creare dei vuoti normativi in una materia di tale importanza ha portato la Comunità economica europea ad emettere il 17 aprile 1989 la direttiva n. 299 concernente i fondi propri degli enti creditizi.

L'atto normativo in esame si inserisce nel disegno di armonizzazione della regolamentazione bancaria comunitaria e, assieme alle direttive n. 780 del 1977 (la cosiddetta Prima direttiva bancaria che individua i requisiti comuni che devono avere coloro che vogliono ottenere accesso all'esercizio del credito), n. 646 del 1989 (la Seconda direttiva bancaria che armonizza le condizioni di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, sancisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi), n. 350 del 1983 (che pone principi comuni per l'esercizio della vigilanza sui gruppi bancari) e la n. 635 del 1986 (che regola il contenuto dei bilanci delle aziende di credito), costituisce e costituirà la base per la creazione del sistema bancario comunitario.

La direttiva n. 299 riguarda la definizione dei fondi propri degli istituti di credito e la n. 647 fissa i criteri per il calcolo del coefficiente di solvibilità.

Il contenuto delle direttive ricalca a grandi linee gli accordi di Basilea.

Secondo la direttiva n. 299 i fondi propri sono composti da:

- 1) il capitale versato più il sovrapprezzo di emissione;
- 2) le riserve e gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio;
- 3) le riserve di rivalutazione;
- 4) il fondo per i rischi bancari generali;
- 5) le rettifiche di valore;
- 6) elementi non specificati che siano a) a libera disposizione dell'ente creditizio, b)

la cui esistenza risulti dalla contabilità interna e c) la cui entità sia fissata dalla direzione dell'ente creditizio, comunicata alle autorità competenti e posta sotto la loro vigilanza; obbligazioni irredimibili e strumenti simili e azioni privilegiate cumulative;

- 7) gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi;
- 8) le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati.

Gli elementi seguenti, come meglio vedremo, vengono dedotti dai fondi propri:

- 9) le azioni proprie in portafoglio al valore di bilancio;
- 10) le attività immateriali (avviamento ed altre);
- 11) i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;
- 12) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari di importo superiore al 10% del capitale di questi ultimi; i crediti subordinati e gli elementi di cui sub 6) detenuti in enti creditizi e finanziari in cui abbia una partecipazione di importo superiore al 10% del loro capitale;
- 13) le partecipazioni in altri enti di importo pari o inferiori al 10% del capitale di questi ultimi, nonché i crediti subordinati e gli elementi di cui sub 6) detenuti in enti creditizi e finanziari nei quali abbia partecipazione pari o inferiore al 10% del capitale di questi ultimi sempreché l'importo investito superi il 10% del capitale dell'azienda di credito investitrice calcolato prima della deduzione degli elementi sub 12 e sub 13.

Il legislatore comunitario ha poi provveduto a definire qualitativamente il capitale con tre criteri:

Il primo criterio stabilisce che:

- ▶ la somma dei seguenti elementi:
  - riserve di rivalutazione (cfr. sub 3);
  - rettifiche di valore (cfr. sub 5);
  - elementi atipici già descritti sub 6;
  - impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi (cfr. sub 7);

- azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa ed i prestiti subordinati (cfr. sub 8);

- ▶ non può essere superiore alla somma di:
  - capitale versato più il sovrapprezzo di emissione (cfr. sub 1);
  - riserve e utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio (cfr. sub 2);
- ▶ al netto dei seguenti elementi:
  - le azioni proprie in portafoglio al valore di libro (cfr. sub 9);
  - le attività immateriali (avviamento ed altre) (cfr. sub 10);
  - i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso (cfr. sub 11).

Il secondo criterio stabilisce che:

- ▶ la somma dei seguenti elementi:
  - impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi (cfr. sub 7);
  - azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa e prestiti subordinati (cfr. sub 8);
- ▶ non può essere superiore al 50% della somma di:
  - capitale versato più il sovrapprezzo di emissione (cfr. sub 1);
  - riserve e utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio (cfr. sub 2);
- ▶ al netto dei seguenti elementi:
  - le azioni proprie in portafoglio al valore di libro (cfr. sub 9);
  - le attività immateriali (avviamento ed altre) (cfr. sub 10);
  - i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso (cfr. sub 11).

La ratio del primo e del secondo criterio risiede nella volontà del legislatore europeo di contenere il valore di certe componenti "deboli" del capitale nel calcolo dei fondi propri, stabilendo dei limiti oltre i quali detti componenti non contano ai fini della rispondenza patrimoniale.

Il terzo criterio stabilisce che:

- ▶ la somma dei seguenti elementi:
  - partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari di importo superiore al 10% del capitale di questi ultimi; crediti

subordinati e strumenti di cui all'articolo 3 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e in enti finanziari in cui abbia una partecipazione di importo superiore al 10% del loro capitale (cfr. sub 12);

— partecipazioni in altri enti creditizi ed in enti finanziari di importo inferiore o pari al 10% del capitale di questi ultimi, nonché i crediti subordinati e gli elementi di cui sub 6 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari nei quali abbia una partecipazione pari o, inferiore al 10% del capitale di questi ultimi, sempreché l'importo investito superi il 10% del capitale dell'azienda di credito investitrice calcolato prima della deduzione degli elementi sub 12 e 13 (cfr. sub 13);

► deve essere dedotta dal totale degli elementi che costituiscono i fondi propri (da sub 1 a sub 8).

La ratio del terzo criterio è di consentire entro ragionevoli livelli le partecipazioni in altre banche, favorendo auspicabili e strutturali, cambiamenti nei sistemi bancari domestici, ma contenendo, nel contempo, le partecipazioni bancarie al fine di evitare la trasmissione a catena delle difficoltà economiche da una banca all'altra.

Alla luce di quanto sopra descritto si può delineare la distinzione tra fondi propri di base e fondi propri supplementari. I primi sono formati dagli elementi sub 1 e 2 mentre i secondi sono formati dagli elementi sub 3, 5, 6, 7 e 8.

Per quanto riguarda l'elemento sub 4, e cioè il fondo per i rischi bancari generali, questo costituisce una categoria distinta. A titolo provvisorio è incluso nei fondi propri non soggetti a limitazioni, ma non è preso in considerazione nella fissazione della base che serve da limite agli elementi da 5 a 8. Entro sei mesi dalla entrata in vigore delle misure di recepimento della direttiva — che dovrà essere applicata al più tardi dal 1° gennaio 1993 — verranno stabilite le modalità di trattamento definitivo di tale elemento nell'ambito dei fondi propri di base o dei fondi propri supplementari.

## 9) Comunità economica europea - Direttiva n. 647 del 18 dicembre 1989

Il Consiglio della Comunità europea ha

emanato il 18 dicembre 1989 la direttiva n. 647 che individua, come detto in precedenza, il "coefficiente di solvibilità degli enti creditizi". È un atto normativo che stabilisce cioè i criteri che devono essere utilizzati per determinare l'ammontare minimo di capitale che un ente creditizio deve detenere a fronte dei suoi impieghi sia in bilancio che fuori bilancio.

La direttiva, che si inserisce nel disegno comunitario di armonizzazione legislativa volto ad evitare distorsioni concorrenziali nel mercato creditizio, va esaminata congiuntamente alla n. 299 dell'aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi (capitolo 8). Il coefficiente *de qua* è costituito, infatti, dal rapporto tra i fondi propri (individuati sulla base della n. 299) e il totale delle attività (comprensivo delle operazioni fuori bilancio) ponderate secondo i criteri stabiliti dalla n. 647.

Il coefficiente deve essere almeno pari all'8%. In altre parole il risultato della proporzione che vede al numeratore i fondi propri e al denominatore le attività ponderate deve essere 0,08 o superiore.

I criteri di ponderazione delle attività sono basati solamente — come del resto anche quelli stabiliti dal comitato di Basilea — sulla valutazione del rischio creditizio. Questo rischio non è però che uno dei possibili rischi connessi ad una operazione bancaria; a questo, infatti, altri se ne debbono aggiungere, quali quello di tasso di interesse e quello di cambio (oltre, come indica la norma, altri rischi di mercato). Connessa a questa ampiezza di possibili rischi è l'esigenza di una regolamentazione prudentiale ad essa adeguata. La premessa alla norma indica, in quest'ottica, la volontà della Commissione delle comunità europee di proseguire lo studio delle tecniche utilizzabili per arrivare ad una regolamentazione organica che prenda in considerazione gli effetti a cui può portare l'interazione tra i diversi rischi insiti nell'attività bancaria.

È inoltre importante segnalare l'intenzione della Commissione di estendere l'ambito di applicazione della normativa alle società non bancarie operanti nel settore finanziario che, nello svolgimento delle loro attività, assumano rischi analoghi a quelli usuali nell'attività bancaria. In ciò il legislatore comunitario dimostra di volere spostare il proprio ambito di vigilanza da "soggettivo", delimitato cioè dalla natura dei soggetti (banche o meno), ad

“oggettivo”, legato cioè ad una individuazione dei soggetti sottoposti alla regolamentazione basata sulla loro attività.

La direttiva classifica le attività in quattro categorie in funzione della loro rischiosità:

1) attività con ponderazione 0

- ▶ cassa e valori assimilati;
- ▶ crediti nei confronti dei governi e delle banche centrali dei paesi dell’Ocse, dei paesi che hanno concluso speciali accordi con il Fmi o sono associati agli accordi generali di prestito (tutti insieme definiti come i paesi della zona A);
- ▶ crediti nei confronti della Comunità economica europea;
- ▶ crediti nei confronti dei governi e delle banche centrali dei paesi diversi da quelli sopra menzionati (i paesi della zona B) espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- ▶ crediti garantiti da contante o dai soggetti sopra citati (per quanto riguarda il penultimo alinea i crediti garantiti devono essere espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e devono essere finanziati da raccolta nella stessa valuta).

2) attività con ponderazione 20%

- ▶ crediti nei confronti della Banca europea degli investimenti, delle banche multilaterali di sviluppo, delle amministrazioni regionali e delle autorità locali dei paesi della zona A, delle banche della zona A ed, infine, della zona B se di durata inferiore ad un anno;
- ▶ crediti garantiti dai soggetti di cui sopra (per quanto riguarda i crediti garantiti dalle banche della zona B questi devono avere una durata inferiore ad un anno).

3) attività con ponderazione 50%

- ▶ crediti totalmente garantiti da ipoteche su immobili di tipo residenziale.

4) attività con ponderazione 100%

- ▶ ogni altro credito o attività in bilancio.

Come già visto nel capitolo 6, ogni attività viene moltiplicata per uno dei coefficienti di rischiosità di cui sopra. Il risultato consiste nel valore che ad essa viene attribuito ai fini del calcolo del capitale minimo necessario.

Per le operazioni fuori bilancio è previsto

un procedimento a due fasi, dovendo essere convertite prima di essere ponderate. In una prima fase sono classificate in base a quattro categorie — qui di seguito riassunte — a seconda della rischiosità tipica insita nell’operazione (fattore di conversione):

1) rischio pieno - fattore di conversione 100%

- ▶ garanzie e lettere di credito *stand-by* che assumono la forma di sostituti del credito;
- ▶ accettazioni;
- ▶ cessioni pro solvendo;
- ▶ riporti ed altre cessioni con patto di riacquisto;
- ▶ impegni a termine.

2) rischio medio - fattore di conversione 50%

- ▶ crediti documentari accordati e confermati;
- ▶ garanzie che assumono la funzione di indennizzo e di esenzione (*performance bond, bid bond*, fideiussioni per operazioni doganali e fiscali);
- ▶ vendita di attività con opzione di riacquisto;
- ▶ lettere di credito *stand-by* che non assumono il carattere di sostituti di credito;
- ▶ aperture di credito in qualsiasi forma tecnica (impegni a prestare, ad acquistare titoli, a fornire garanzie, ecc.) non utilizzate e di durata iniziale superiore ad un anno;
- ▶ facilitazioni per l’emissione di effetti (*note issuance facilities, revolving underwriting facilities*).

3) rischio medio/basso - fattore di conversione 20%

- ▶ crediti documentari nei quali l’avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e altre transazioni autoliquidantesi.

4) rischio basso - fattore di conversione 0

- ▶ aperture di credito in qualsiasi forma tecnica (impegni a prestare, ad acquistare titoli, a fornire garanzie, ecc.) non utilizzate di durata iniziale pari o inferiore ad un anno o annullabili in qualsiasi momento senza condizioni né preavviso.

L’importo nominale delle operazioni fuori bilancio viene moltiplicato per il fattore di conversione (prima fase) e il risultato viene ponderato in base ai criteri suesposti (seconda fase).

Per quanto riguarda le operazioni fuori bilancio connesse con i tassi di cambio e di interesse sono stati introdotti gli stessi due metodi contenuti negli accordi di Basilea: il *marking to market* ed il metodo dell'esposizione originaria.

L'unica sostanziale differenza rispetto agli accordi di Basilea è la durata del periodo di tempo preso in considerazione ai fini dei calcoli di conversione: per la direttiva il primo periodo è "un anno o meno", il secondo "più di un anno", mentre per il documento di Basilea è "meno di un anno", "un anno e meno di due anni" e così di seguito. In altre parole

un'operazione, ad esempio, di tre anni esatti viene "pesata" in maniera diversa in base ai due documenti in quanto, secondo la direttiva, i periodi da calcolare sono tre, mentre per gli accordi di Basilea sono quattro.

Il risultato ottenuto viene ponderato in base al rischio creditizio della controparte come se fosse un'attività uguale alle altre.

Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1991.

Il coefficiente di solvibilità minimo dell'8% diverrà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 1993.